

Autorità trasparenti, oltre che indipendenti

di Giuseppe Busia

Costruire autorità indipendenti che siano tali non solamente di nome ma anche di fatto. È l'obiettivo imprescindibile –e forse in parte ovvio– per chiunque decida di rivisitare la normativa su questi particolarissimi enti, chiamati ad essere, al tempo stesso, giudici, gendarmi e regolatori. Oggi, tuttavia, la vicenda Parmalat richiede di perseguire tale scopo ponendo l'accento in particolare su un elemento, che forse è mancato in alcuni dei passaggi attualmente sotto i riflettori: la trasparenza. Un ingrediente, questo, invece determinante nei sistemi democratici, che impongono a tali organismi non solo di essere autorevoli e indipendenti, ma anche di apparire tali. Un fattore, che quindi deve interessare sia i singoli componenti che l'autorità nel suo complesso.

1) Innanzi tutto, dunque, è necessario assicurare la massima trasparenza sulle procedure di nomina delle persone chiamate a costituirne gli organi di vertice. Nelle proposte oggi in discussione si prevede l'intervento del Parlamento, almeno al fine di esprimere -a maggioranza qualificata- un parere sui soggetti designati. Ebbene, le Camere potrebbero certamente essere la sede più adatta per assicurare tale trasparenza: a tal fine, le commissioni parlamentari competenti, prima di pronunciarsi col proprio voto, dovrebbero essere messe in grado di discutere sulle candidature proposte, ed eventualmente decidere di audire gli interessati. Questi ultimi sarebbero così sottoposti ad un esame severo sulle loro effettive competenze e sugli eventuali elementi ostativi rispetto alla nomina, analogamente a quanto accade con i severissimi *hearings* del Senato USA a cui sono soggetti gli alti funzionari nominati dal presidente. [Inoltre, come anche previsto in diversi progetti presentati, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina –auspicabilmente affidato al Presidente della Repubblica, il quale potrà così esercitare un controllo ulteriore– potrebbe essere accompagnata da quella del curriculum dell'interessato.]

2) In secondo luogo, la trasparenza dovrebbe caratterizzare anche l'attività ordinaria delle autorità (oltre che, naturalmente, di coloro che operano al loro interno) più di quanto non accada oggi in alcuni settori. Ciò, attraverso la previsione di procedimenti in grado di favorire l'acquisizione dei pareri dei diversi soggetti volta a volta interessati, di assicurare il contraddittorio fra gli stessi, nonché di garantire un più largo accesso ai documenti rilevanti per le decisioni assunte. Se le tutele così assicurate saranno effettive, potranno condurre -almeno per i procedimenti più strutturati e maggiormente improntati alle logiche processualistiche- ad eliminare un grado di giudizio nel caso di impugnativa dei provvedimenti delle autorità. In tal modo, verrebbe anche valorizzato quel di più di imparzialità e di garanzie che le autorità sono chiamate ad assicurare rispetto alle altre amministrazioni pubbliche, ed insieme si abbrevierebbero i tempi entro cui gli operatori economici possono ricevere risposte giurisdizionali definitive sulle questioni che li riguardano.

3) Infine, la trasparenza dovrebbe coprire anche la fase successiva alla cessazione della carica da parte degli organi di vertice, mediante la previsione non solo di incompatibilità valevoli per almeno un biennio dopo la conclusione del mandato, ma altresì di meccanismi atti a rendere effettivo il controllo pubblico sul rispetto di tali regole, ad esempio attraverso l'obbligatoria comunicazione degli incarichi assunti alle commissioni parlamentari. Questo, però, con una cautela: se –come sembra– ci si orienterà opportunamente per una ripartizione delle competenze per finalità (in particolare: stabilità, risparmio e concorrenza) invece che per settori (banche, assicurazioni, fondi pensione, ecc.), allora tali regole dovrebbero essere modulate in modo da vietare successivi rapporti di lavoro o collaborazione non con tutte le imprese che ricadono sotto la giurisdizione delle autorità (tutte le imprese, *tout court*), ma solo con quelle che sono state concretamente interessate

-in positivo o in negativo- dai provvedimenti assunti durante il mandato. Ciò, al fine di non condannare gli ex-garanti ad una disoccupazione forzata, come sembrerebbero invece promettere alcune delle ipotesi di cui si è sentito discutere in questi giorni.